

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 28 del 21 luglio 2026

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI
STORICI, DEI LUOGHI DEL COMMERCIO DI PARTICOLARE INTERESSE E DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE CONCORRONO ALLA SALVAGUARDIA DELLE
CARATTERISTICHE STORICO-CULTURALI DEI LUOGHI

La legge è volta a definire un quadro organico e si inserisce nell'ambito delle politiche regionali di rigenerazione urbana, valorizzazione delle identità territoriali e sostegno al commercio di prossimità, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale e di omologazione dell'offerta, promuovendo uno sviluppo equilibrato tra dimensioni economiche, sociali e culturali. Questa legge ha carattere programmatico e non ha implicazioni finanziarie dirette.

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

L'articolo definisce l'ambito di intervento della legge, individuato nella valorizzazione e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse, attraverso un approccio integrato che tiene conto delle componenti economiche, ambientali e culturali. La norma ha natura ordinamentale.

Articolo 2
(Definizioni)

L'articolo introduce le principali definizioni operative. In particolare individua i centri storici ed i luoghi del commercio. Tali ambiti possono comprendere anche borghi storici e rurali già disciplinati dalla normativa regionale. La norma riconosce quindi ai Comuni un ruolo centrale nell'individuazione dei contesti territoriali oggetto di intervento. Si tratta di funzioni già assolve dagli enti locali sulla base delle disposizioni di legge vigenti. La norma ha natura ordinamentale.

Articolo 3
(Concertazione)

L'articolo disciplina il metodo di attuazione delle politiche previste dalla legge, fondato sulla concertazione tra: Regione; enti locali; organizzazioni delle imprese; organizzazioni dei lavoratori; associazioni dei consumatori. La concertazione è finalizzata a garantire efficacia, condivisione e coerenza nelle azioni di valorizzazione. La norma ha natura ordinamentale.

Articolo 4
(Rigenerazione urbana e valorizzazione del commercio)

L'articolo stabilisce il raccordo tra politiche commerciali e strumenti di pianificazione territoriale, prevedendo il coordinamento con gli interventi di rigenerazione urbana.

In particolare, si promuovono:

- il riuso e la riattivazione di immobili dismessi o sottoutilizzati;
- l'insediamento di attività commerciali e artigianali identitarie;
- l'integrazione tra funzioni economiche, spazio pubblico e mobilità;
- l'utilizzo temporaneo degli immobili per finalità sperimentali.

L'articolo configura il commercio come elemento strategico per la rivitalizzazione dei contesti urbani. La norma ha natura programmatica.

Articolo 5

(Strumenti comunali di promozione, sviluppo e riqualificazione)

L'articolo individua gli strumenti operativi in capo ai Comuni per l'attuazione della legge.

Tra le principali tipologie di intervento:

- programmi di qualificazione della rete commerciale;
- misure di semplificazione amministrativa e incentivazione;
- interventi di tipo merceologico e qualitativo;
- misure di tutela di specifiche tipologie di esercizi, nel rispetto dei principi di concorrenza;
- agevolazioni tributarie e sostegno finanziario;
- interventi sul decoro urbano e sulle infrastrutture;
- attivazione o riorganizzazione di servizi urbani.

È inoltre prevista la possibilità di attivare strumenti specifici per le aree a rischio di desertificazione commerciale, inclusa la creazione di centri polifunzionali per servizi di prossimità.

Si tratta di misure che sono già nelle competenze dei Comuni e che possono essere gestite ad invarianza finanziaria e strumentale.

La norma ha natura programmatica. L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

Articolo 6

(Tutela del commercio locale, storico, caratteristico e dei beni del territorio)

L'articolo individua la possibilità che i Comuni adottino misure volte a limitare l'esercizio di distributori automatici di bevande alcoliche e di prodotti ad alto contenuto di sostanze stimolanti ed energizzanti, anche al fine di ridurre l'uso da parte di soggetti minorenni.

La norma ha natura programmatica. L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

Articolo 7

(Aggiornamento e implementazione del sistema informatico)

L'articolo individua le modalità di trasmissione alla Regione dei dati relativi agli strumenti adottati e attuati per la promozione, sviluppo e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse previsti da questa legge.

L'articolo ha natura programmatica.

Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

In particolare, le modalità di trasmissione dei dati prevedono l'utilizzo di una piattaforma regionale esistente.

Articolo 8
(Clausola valutativa)

L'articolo introduce un sistema di monitoraggio e valutazione dell'efficacia della legge, prevedendo che la Giunta regionale trasmetta con cadenza biennale una relazione al Consiglio.

Si precisa che l'attività è a tutt'oggi svolta dalla competente struttura della Giunta regionale con l'utilizzo delle risorse organizzative, strumentali e finanziarie vigenti.

La norma ha natura ordinamentale.

Articolo 9
(Invarianza finanziaria)

L'articolo prevede l'invarianza finanziaria della legge.

Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

L'articolo disciplina il coordinamento della legge con il quadro normativo regionale vigente, richiamando le principali leggi in materia di: artigianato; borghi storici; prodotti tipici; valorizzazione territoriale.

È inoltre previsto: il rinvio alla normativa regionale sul commercio per quanto non disciplinato; il rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici; la conformità alla disciplina europea e nazionale sugli aiuti di Stato.

La norma ha natura ordinamentale.

Articolo 11
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo prevede la dichiarazione d'urgenza della legge.

La norma ha natura ordinamentale.